



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
GIOVANNI FALCONE



REGIONE SICILIA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

(EX D.P.M. 7 GIUGNO 1995)

(Revisionata dal C.I., Giusta Deliberazione di cui al verbale n.10 del 30.10.2017)

La presente "CARTA" ha come fonte d'ispirazione fondamentale gli artt. 3,33 e 34 della Costituzione Italiana.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. UGUAGLIANZA

- a. Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.
- b. Nessuna discriminazione, nell'erogazione del servizio scolastico, può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni e socio-economiche.
- c. La scuola, attraverso tutte le sue componenti, collabora con le altre Istituzioni pubbliche affinché siano rimossi gli ostacoli di natura economica e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana.

2. IMPARZIALITA' E REGOLARITA'

- a. L'Istituto, nell'erogazione del servizio scolastico, agisce secondo criteri di obiettività ed equità.
- b. Esso, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle Istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.

3. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE

- a. L'Istituto si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire, l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
- b. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti in ospedali o in situazioni di handicap.

- c. *Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.*

4. DIRITTO DI SCELTA E FREQUENZA

- a. *L'utente ha facoltà di scegliere fra le offerte formative poste in essere da questa Istituzione Scolastica.*
- b. *La regolarità della frequenza è assicurata con periodici interventi di prevenzione e di controllo della evasione e della dispersione scolastica.*

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA

- a. *I Docenti, il personale A.T.A., i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della presente "CARTA", attraverso una gestione partecipata della Scuola, nell'ambito degli organi e delle competenze previsti dalle norme vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.*
- b. *L'Istituto:*
- *Si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo, ove possibile, l'uso dell'edificio e delle attrezzature fuori dall'orario delle lezioni;*
 - *garantisce la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione.*
- c. *L'attività scolastica e, in particolare, l'orario di servizio di tutte le componenti si informano a criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.*
- d. *Per le stesse finalità, l'Istituto garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dell'amministrazione.*

6. LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

- a. *La progettualità d'Istituto assicura il rispetto della libertà d'insegnamento dei Docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.*
- b. *L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale in servizio e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.*

PARTE PRIMA

7. AREA DIDATTICA

- a. *L'Istituto, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.*
- b. *Nelle scelte dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, l'Istituto assume come criteri di riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la rispondenza alle esigenze dell'utenza.*
- c. *L'Istituto garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicità dei seguenti documenti:*
- **PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**
 - **PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ**

- **REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO**
- **STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**
- **PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

PARTE SECONDA

8. SERVIZI AMMINISTRATIVI

- a. *L'Istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone, altresì, l'osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:*
 - Celerità delle procedure;
 - Trasparenza;
 - Informatizzazione dei servizi di segreteria;
 - Tempi di attesa allo sportello.
- b. *La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti.*
- c. *La segreteria garantisce, tempestivamente, lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi.*
- d. *Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi dalla richiesta.*
- e. *I certificati di diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.*
- f. *Le pagelle e i diplomi sono consegnati direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.*
- g. *Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico solo in ore antimeridiane.*
- h. *Il Dirigente Scolastico riceve il Pubblico nel rispetto dell'orario comunicato con appositi avvisi.*
- i. *L'Istituto assicura all'utente:*
 - *La tempestività del contatto telefonico, stabilendo, al proprio interno, modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste;*
 - *Spazi ben visibili adibiti all'informazione.*
- j. *In particolare, sono predisposti:*
 - *quadro orario dei docenti;*
 - *orario e funzioni del personale amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici;*
 - *organico del personale Docente e A.T.A.;*
 - *bacheca degli studenti, idonea alla diffusione di stampa studentesca, come previsto dall'art.10 del Regolamento Interno d'Istituto;*
 - *bacheca dei genitori;*
 - *bacheca sindacale;*
- k. *Presso l'ingresso e presso gli Uffici, sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.*

PARTE TERZA

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELL'ISTITUTO

- a. *L'Istituto garantisce la pulizia e la salubrità dei locali e si impegna, in collaborazione con altri Enti preposti, a garantire la sicurezza.*
- b. *L'I.S.I.S.S. "G. Falcone" è composto dalle seguenti sedi:*
 - 1) *Licei, uffici di Presidenza e di segreteria siti in Via Pio La Torre,11 - Barrafranca*

- 2) *IPSC di Valguarnera sito in Via Dittaino, 8 - sezione associata*
- 3) *IPSASR di Aidone (diurno e serale) sito in Via Rao, 2 - sezione associata*
- 4) *IPSASR di Barrafranca sito in Via Ferreri Grazia, 232 - sezione associata*
- c. *Le varie sedi dispongono delle seguenti strutture:*
 - *laboratorio d'informatica;*
 - *laboratorio linguistico;*
 - *laboratorio di fisica e di chimica;*
 - *biblioteca;*
- d. *I servizi igienici, compresi quelli per portatori di handicap, risultano efficienti e funzionali.*
- e. *L'edificio centrale, sede degli uffici di presidenza e di segreteria e dei Licei, e gli edifici dell'IPSASR di Aidone e dell'IPSC di Valguarnera dispongono di un'apposita area di pertinenza, pulita, con determinati spazi ricchi di verde ben curato.*
- f. *Esiste un piano di evacuazione dell'edificio in caso di emergenza o di calamità per ogni sede.*

PARTE QUARTA

10. PROCEDURA PER RECLAMI

- a. *I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via e-mail, pec e devono contenere generalità e indirizzo del proponente.*
- b. *I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere sottoscritti.*
- c. *I reclami anonimi non sono presi in considerazione.*
- d. *Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.*
- e. *Qualora la risposta al reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni relative al destinatario.*

PARTE QUINTA

11. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

- a. *Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio erogato, viene effettuata una rilevazione mediante appositi questionari, rivolti ai genitori, al personale e agli studenti.*
- b. *Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti effettua una valutazione dei risultati dell'offerta formativa d'Istituto, che può essere condivisa con il Consiglio d'Istituto per il servizio.*

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Art.10,lett.a), D.Lgs. 16.04.1994, n.297)

(Revisionato dal C.I. giusta deliberazione di cui al verbale n.10 del 30.10.2017)

PREMESSA

L'Istituto G. Falcone, con i suoi percorsi di studio, Liceo (scientifico, classico, scienze umane) e Professionale (Servizi commerciali e Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) si configura come Comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Essa mira:

- a) A promuovere negli studenti la coscienza civica, per abituarli ad assolvere i doveri sociali e porli su un piano di effettiva libertà, nel loro sviluppo intellettuale, morale e professionale;*
- b) Ad educare all'autogoverno ed all'esercizio della democrazia, partecipando attivamente alla vita scolastica.*

L'istituto assicura ai suoi alunni una piena attuazione del diritto allo studio, sia arricchendo l'azione educativa di contenuti culturali, sia cercando di rimuovere le cause di disagio con l'accoglienza e l'orientamento.

Le sue componenti hanno diritto-dovere di contribuire ad adeguare principi e metodi del processo educativo alla attuazione di una scuola aperta alla realtà sociale, politica e culturale del paese, rispettosa di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione.

Art. 1

(Finalità delle attività didattiche)

Tutte le attività dell'Istituto sono finalizzate alla formazione integrale degli studenti.

La partecipazione alle stesse è condizione essenziale per una proficua crescita e per il raggiungimento degli specifici obiettivi intrinseci al corso di studi intrapreso.

Nel rispetto della vigente normativa, possono essere attivate sperimentazioni finalizzate a migliorare l'offerta formativa e a meglio caratterizzare il rapporto tra realtà scolastica ed extrascolastica.

A tutti i docenti è garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto della vigente normativa e delle intrinseche finalità che connotano il P.T.O.F., approvato dai competenti Organi Collegiali.

L'attività didattica è improntata al reciproco rispetto delle rispettive componenti.

Sarà cura di ciascun componente garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento del proprio ruolo, il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 2

(Tutela suppellettili e materiale didattico-scientifico)

La tutela delle suppellettili scolastiche, del materiale didattico-scientifico d'Istituto è demandata, responsabilmente, a ciascun operatore e/o utente, ferme restando le eventuali azioni nei confronti di chi deliberatamente deteriora, danneggia, sottrae quanto gli è stato affidato per fini didattici.

Art. 3 **(Linee Comportamentali)**

L'interesse per le specifiche attività didattiche, l'impegno nello studio, il rispetto per il lavoro altrui sono fondamentali in una Comunità educante e si devono tradurre in comportamenti coerenti e conseguenti che devono costituire le direttrici di un percorso educativo e didattico incisivo e proficuo.

Art. 4 **(Orario lezioni)**

L'inizio delle lezioni e la loro scansione oraria avvengono nel rispetto della vigente normativa.

Al suono della prima campanella, ha luogo l'accesso degli studenti in Istituto, che si concluderà, comunque, prima dell'ora fissata per l'inizio delle lezioni.

Non sarà consentito ai ritardatari essere ammessi in classe.

L'eventuale ritardo dovrà essere motivato e l'ammissione in classe previamente autorizzata.

In ogni caso, nessuno studente può essere ammesso in classe dopo la seconda ora di lezione salvo per motivi debitamente documentati.

Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.00 per gli Istituti Professionali, alle ore 8.15 per i Licei.

L'intervallo ha la durata di quindici minuti, fra le terza e quarta ora di lezione, e si svolge all'interno degli spazi della scuola.

Per i Licei le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì, mentre per gli Istituti Professionali da lunedì a sabato.

Art. 5 **(Assemblee studentesche)**

Le assemblee studentesche, di cui all'art.13 del D. Lgs. N.297/94, costituiscono un importante momento di dibattito e confronto dialettico.

Nei limiti imposti dalla vigente normativa, vanno debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta di convocazione da parte dei componenti il Comitato studentesco, che deve precedere di almeno 48 ore la data di svolgimento.

La richiesta di convocazione dovrà contenere gli argomenti (o.d.g.) oggetto di trattazione.

Art. 6 **(Assemblee studentesche Straordinarie)**

Eventi eccezionali o particolari ed indifferibili tematiche possono comportare la convocazione di assemblee straordinarie.

Le stesse, nell'ambito delle ore previste, devono essere previamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art.7 **(Uso locali, attrezzature e/o strumenti)**

E' consentito, previa autorizzazione, l'uso dei locali, da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte, per lo svolgimento di iniziative all'interno della Scuola.

L'uso di attrezzature o strumenti, di cui dispone l'Istituzione Scolastica, è subordinato allo svolgimento di attività didattiche programmate dai docenti o allo svolgimento di iniziative promosse dagli studenti, debitamente autorizzate.

Art.8 **(Libertà d'insegnamento)**

A tutti i docenti è garantita la libertà d'insegnamento, nel rispetto della vigente normativa e delle intrinseche finalità che connotano il Piano dell'Offerta Formativa, approvato ed adottato dai competenti organi collegiali.

Art. 9 **(Sperimentazioni)**

Nel rispetto della vigente normativa, possono essere attivate sperimentazioni finalizzate a migliorare l'offerta formativa e a meglio caratterizzare il rapporto tra realtà scolastica ed extrascolastica.

Art. 10 **(Diffusione stampa studentesca)**

La diffusione di stampa o di volantini, all'interno dell'Istituto, non deve assumere carattere commerciale e non deve essere in contrasto con le norme vigenti in materia.

Detta diffusione nonché l'affissione di manifesti nell'ambito scolastico devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 11 **(Divieto di intrattenersi nei corridoi e di uscire dall'aula al cambio dell'ora)**

Non è consentito agli studenti intrattenersi, senza giustificato motivo, nei corridoi ed uscire dalle rispettive aule durante il cambio dell'ora di lezione.

Eventuali esigenze di uscita dalle classi devono essere autorizzate dai docenti, tenendo presente che, all'uopo, è previsto un intervallo di quindici minuti tra la terza e la quarta ora di lezione.

Art. 12 **(Rispetto orario inizio e termine lezioni)**

Il rispetto dell'orario di inizio e termine delle lezioni deve essere assunto in maniera responsabile da studenti, docenti e personale non docente.

Nessuno studente può allontanarsi dall'Istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.13 **(Divieto di Fumare)**

E' vietato, ai sensi delle vigenti disposizioni, fumare nei locali dell'Istituto e nelle aree all'aperto, di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Il Dirigente scolastico individua il personale della scuola delegato alla vigilanza e alla contestazione delle infrazioni di cui alla L. 584/1975 e alla L. 3/2003 (vedi Regolamento allegato).

Art. 14

(Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici negli ambienti scolastici durante le attività didattiche)

Il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);*
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);*
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di Istituto (comma 4).*

Pertanto, in tutta l'area scolastica è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (videofilmate), voci o suoni. Nel rispetto anche delle linee di orientamento del MIUR indicate nella circolare 202 dell'aprile 2015, si precisa che l'uso improprio del cellulare e/o similari, oltre ad essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (codice della privacy, D.Lgs. 196/2003 e art. 10 c.c.) ed essere oggetto di possibili denunce presso l'Autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Il MIUR ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate rischia, anche a scuola, sanzioni disciplinari.

La scuola declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento e si riserva, in caso di inosservanza di quanto sopra di intraprendere serie azioni disciplinari.

Durante le attività didattiche i cellulari devono essere tenuti spenti. In caso di violazione, il cellulare verrà ritirato dal docente, consegnato in Presidenza e sarà restituito, di norma, al genitore o ad un suo delegato. Durante i compiti in classe i docenti potranno invitare gli studenti a consegnare i cellulari, che saranno restituiti al termine delle ore previste per la prova. Se lo studente verrà trovato in possesso del cellulare, il compito verrà ritirato e sarà valutato negativamente. Gli studenti potranno utilizzare i dispositivi informatici (computer, tablet, smartphone) solo se autorizzati dai docenti, in relazione all'attività didattica, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento della medesima, rispettando le indicazioni fornite dal docente, evitando le distrazioni, gli utilizzi impropri e l'accesso ad Internet non pertinente all'attività di insegnamento. Si fa presente che tali strumenti potranno essere utilizzati durante le verifiche scritte ed orali, nell'ambito delle prove dispensative e/o compensative di cui alla L.170/2010, art. 5 e L.104/1992, art.8.

Le violazioni al presente articolo del Regolamento verranno annotate sul registro elettronico e valutate sotto il profilo disciplinare, non esclusa la possibilità di comminare sanzioni appositamente individuate nel presente Regolamento.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previo assenso del docente o del responsabile di sede. La

scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento o apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998) e A.T.A., in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

L'uso del cellulare al personale è consentito solo per ragioni di servizio.

Art. 15

(Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali)

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore, di massima, a cinque giorni utili rispetto alla data delle riunioni; nei casi di urgenza, detto termine è ridotto anche a ventiquattro (24) ore.

La convocazione deve essere effettuata con avviso contenente gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale, diretto ai singoli membri e mediante affissione dello stesso all'albo dell'Istituto.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 16

(Programmazione delle attività degli organi Collegiali)

Ciascuno degli organi collegiali programma, in rapporto alle proprie competenze, ed opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.

Art. 17

(Convocazione del Consiglio di Classe)

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Art. 18

(Convocazione Collegio dei Docenti)

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Art. 19

(Prima Convocazione del Consiglio D'Istituto)

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla elezione dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del medesimo organo, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità previste per la elezione del Presidente.

Art. 20

(Convocazione del Consiglio D'Istituto)

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio d'Istituto su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero di almeno sei membri del Consiglio stesso, della maggioranza dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

Fermi restando il termine e le modalità di convocazione, di cui al precedente art.15, nei casi di urgenza detto termine è ridotto a dodici (12) ore.

Se, in prima convocazione, non si raggiunge il numero legale, il Presidente, trascorsi trenta (30) minuti, proclama deserta la seduta e la rinvia ad altro giorno, in seconda convocazione.

Il numero legale deve essere verificato ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Art. 21

(Decadenza Componente Consiglio D'Istituto)

Nel caso che un membro si astenga, per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni del Consiglio d'Istituto, lo stesso organo procede alla dichiarazione di decadenza ed alla surroga dello stesso componente.

Art. 22

(Pubblicità riunioni del Consiglio D'Istituto)

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nello stesso organo.

Alle sedute del Consiglio d'Istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri, a tal fine, conferiti dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Le sedute del Consiglio d'Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 23 **(Pubblicità degli Atti)**

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art.43 del D. Lgs. n.297/94, deve avvenire mediante affissione, a cura del Dirigente Scolastico, in apposito albo d'Istituto, della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 (dieci) giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio.

Il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta, in calce ad essa, la data iniziale dell'affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salva contraria richiesta dell'interessato.

Art. 24 **(Composizione ed Attribuzioni della Giunta Esecutiva)**

Il Consiglio d'Istituto elegge, nel suo seno, la Giunta esecutiva, composta di un docente, di un rappresentante del personale A.T.A., di un genitore e di uno studente.

Della Giunta fanno parte, di diritto, il Dirigente Scolastico, che la Presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge le funzioni di Segretario della Giunta stessa.

La Giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Le sedute della Giunta esecutiva hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 25 **(Convocazione Giunta Esecutiva)**

La Giunta esecutiva viene convocata presso la sede dell'Istituto.

La convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti diramati a cura della Segreteria dell'Istituto.

Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione dell'o.d.g., devono essere recapitati ai componenti almeno tre giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, ferme restando le modalità di recapito dell'avviso di convocazione, il suddetto termine è ridotto a dodici (12) ore.

Art. 26 **(Funzionamento della Biblioteca e delle Aule speciali)**

La biblioteca dell'Istituto, i laboratori scientifici e le aule speciali favoriscono l'integrazione dell'insegnamento ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare, approfondire la loro cultura e di effettuare tutte le esercitazioni programmate.

E' consentito, previa richiesta ai docenti, agli studenti ed ai loro familiari il prestito dei libri della biblioteca scolastica, con l'obbligo di riconsegnarli entro quindici (15) giorni.

In caso di mancata restituzione, sarà addebitato al richiedente il costo del volume.

Il funzionamento dei laboratori scientifici e delle aule speciali viene, all'inizio dell'anno scolastico, opportunamente disciplinato, per un razionale e proficuo utilizzo degli stessi.

Art. 27 **(Vigilanza degli Alunni)**

Come previsto dal CCNL Comparto Scuola: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque (5) minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

- a. La vigilanza sugli alunni è così disciplinata:*
- b. Durante l'ingresso e l'uscita è demandata al personale ausiliario e docente;*
- c. Durante la permanenza in Istituto e per tutte le attività scolastiche dentro e fuori l'Istituto, è affidata al personale docente ed ausiliario, nel rispetto delle rispettive funzioni;*
- d. Durante l'intervallo delle lezioni, i docenti ed i collaboratori scolastici in servizio vigilano sul comportamento degli studenti, onde evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.*

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire sotto la vigilanza del personale docente ed ausiliario in servizio. E' assolutamente vietato sostare nei corridoi prima del suono della campana.

Art. 28 **(Giustificazione Assenze Alunni)**

La giustificazione, per essere valida, deve riportare la firma di uno dei genitori, o di chi ne fa le veci, depositata nell'apposito libretto delle assenze.

Gli studenti maggiorenni – secondo le modalità vigenti – possono autogiustificarsi.

La dimenticanza della giustificazione sarà tollerata solo per un giorno; in caso di ulteriore dimenticanza, l'alunno sarà ammesso alle lezioni previa autorizzazione del Dirigente scolastico, dei collaboratori del D.S. , dei responsabili e/o vice responsabili di sede.

Art. 29 **(Responsabilità degli Alunni)**

Gli studenti devono presentarsi in Istituto forniti dell'occorrente per le lezioni della giornata.

E' proibito portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche.

Ogni alunno è responsabile dei danni arrecati al proprio banco o riscontrati presso il proprio posto.

E' proibito spargere nelle aule, nei corridoi e negli spazi antistanti l'Istituto carta o rifiuti di qualsiasi genere.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni a persone o al patrimonio dell'Istituto.

Contro i trasgressori saranno adottati provvedimenti disciplinari.

In ogni caso, non sarà possibile derogare dalla norma relativa all'addebito al responsabile dell'importo del danno arrecato.

Art. 30 **(Sanzioni Disciplinari Organo di Garanzia)**

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono sanzionati nel rispetto di quanto contemplato dagli art. 4 e 4/bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (ex D.P.R. n.249/1998, modificato dal D.P.R. n. 235/2007), adottato da questa Istituzione Scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'apposito Organo di garanzia interno all'Istituto, istituito e disciplinato, del quale fanno parte, almeno, un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 31 **(Comitato per la valutazione del Servizio degli Insegnanti)**

Il comma 129 della L. 107/15 introduce il Comitato per la valutazione dei docenti che ha durata di tre (3) anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito da:

- a) Tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti ed uno dal Consiglio di Istituto;*
- b) Un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;*
- c) Un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.*

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;*
- b) Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e della innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;*
- c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.*

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs 297/94 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D. Lgs 297/94».

Art. 32 **(Norma Transitoria)**

Eventuali modifiche da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto.

REGOLAMENTO GENERALE

NORME COMUNI

Art. 1

La determinazione oraria della durata giornaliera delle attività didattiche viene stabilita annualmente, in dipendenza di condizioni e fattori che, oggettivamente, concorrono a definire il quadro organizzativo generale delle lezioni curriculari ed extracurriculari, in orario antimeridiano e pomeridiano, per tutto l'anno scolastico.

Art. 2

Ad ogni alunno iscritto a questa Istituzione Scolastica viene consegnato, all'inizio di ogni anno scolastico, il libretto scolastico personale per la giustificazione delle assenze e/o per le comunicazioni scuola-famiglia. E' d'obbligo la diligente custodia dello stesso libretto, nel quale deve risultare depositata la firma dei o di uno dei genitori. Il rilascio di duplicato, su richiesta di uno dei genitori, consegue all'eventuale esaurimento o smarrimento del primo libretto.

Art. 3

Le assenze degli alunni dalle lezioni devono essere giustificate mediante il libretto scolastico. Gli studenti maggiorenni si assumono la responsabilità di quanto essi stessi sottoscrivono, ma non si esclude l'opportunità che le famiglie dimostrino di aver consapevolezza dei motivi adottati mediante l'apposizione della firma di uno dei genitori (o di chi fa le veci) sull'apposito tagliando. Dopo un'assenza per malattia, protrattasi per cinque o più di cinque giorni, deve essere presentato, al rientro a scuola, certificato medico. Gli alunni, sprovvisti di giustificazione, sono ammessi, ma non giustificati, alle lezioni. Il docente in servizio nella classe, la prima ora di lezione, annotata l'omissione sul registro, comunica agli studenti che non saranno ammessi, il giorno successivo in classe, sprovvisti di giustificazione.

Le assenze della metà della classe sono da considerare assenze collettive e di ciò l'Istituto informa i genitori. Tali assenze, numericamente incidenti sul regolare svolgimento dell'attività didattica, sono assenze da considerarsi ingiustificabili, salvo casi individuali debitamente documentati.

Per le assenze collettive occorre in ogni caso la giustificazione dei genitori, anche se si tratta di assenze dovute a partecipazione a manifestazioni deliberate democraticamente dagli Organi rappresentativi degli studenti.

In caso di frequenti assenze collettive, il Consiglio di classe potrà procedere a eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 4

Tutti gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente. Entrate in ritardo – purché non superiori ad un'ora rispetto al regolare orario scolastico delle lezioni – ed uscite in anticipo saranno accordate solo per seri e comprovati motivi. Le giustificazioni delle assenze, nonché le entrate fuori orario, autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, e dai responsabili di sede, vengono registrate dai docenti presenti nelle rispettive classi: questi ultimi esercitano l'indispensabile controllo sulla scorta delle relative annotazioni, risultanti dal registro giornaliero e dai libretti personali degli alunni interessati.

Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato. Gli allievi minorenni potranno uscire prima dell'orario previsto solo se prelevati dai genitori o da loro delegati, mentre gli allievi maggiorenni solo se preventivamente autorizzati dalle famiglie.

Lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà, di norma, essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, e l'uscita potrà avvenire solo per ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). Le uscite per motivi personali e/o familiari non possono, in ogni caso, interrompere lo svolgimento delle singole lezioni e dovranno avvenire nel cambio dell'ora.

Sono assolutamente vietate le uscite anticipate a partire da maggio, mese tradizionalmente dedicato alle verifiche conclusive degli apprendimenti. Eventuali richieste, debitamente motivate e documentate, saranno vagliate caso per caso dal Dirigente dell'Istituto o da un suo delegato per accertarne la reale necessità. Le uscite per motivi personali e/o familiari non possono comunque, essere più di quattro per il trimestre e otto per il pentamestre.

La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le lezioni e attività curriculari previste. Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe alla seconda ora soltanto con l'autorizzazione della Presidenza. Il ritardo viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni, il giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori o dallo stesso studente, se maggiorenne. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute.

Le uscite anticipate e gli ingressi alla seconda ora non potranno essere, di norma, più di quattro nel trimestre e otto nel pentamestre. Qualora si superi tale numero il coordinatore di classe informerà le famiglie e gli alunni potranno essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore o su autorizzazione del Dirigente scolastico. Tale violazione inciderà sull'attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico.

Art. 5

Il ritiro dei registri di classe da parte del personale docente, prima dall'inizio delle attività didattiche, viene effettuato in sala insegnanti o in un apposito spazio in prossimità della sala docenti o dell'Ufficio del Dirigente Scolastico. I registri non ritirati dai docenti interessati vengono, tempestivamente, depositati presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico, per il necessario controllo di assenze o ritardi imprevisti. Al termine delle lezioni, tutti i predetti registri vengono consegnati ai collaboratori scolastici in servizio ai vari piani, i quali rispondono della custodia degli stessi.

Art. 6

Il personale docente è tenuto ad assistere all'ingresso e all'uscita delle classi. Pertanto, deve essere presente nelle aule 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni, né potrà abbandonarle se non dopo che l'attività didattica ordinaria e il connesso impegno di vigilanza sugli alunni, in uscita, siano conclusi.

Art. 7

Nel corso dell'attività didattica, sia il "cambio" dei docenti che il trasferimento degli studenti, dall'uno all'altro ambiente dei locali scolastici, devono svolgersi ordinatamente e speditamente, evitando di indugiare nel percorso a discapito dei tempi effettivi di lezione. Il predetto trasferimento non prescinde, in nessun caso, dall'oculato controllo del personale docente responsabile della vigilanza.

Art. 8

Ai fini del controllo, di cui all'art. precedente, il movimento delle classi presso gli impianti sportivi e il successivo rientro nelle aule, quando siano previste lezioni di Scienze Motorie e Sportive, devono svolgersi per classe. Sarà cura di ogni studente evitare di lasciare, in deposito, negli spogliatoi delle palestre, durante le predette lezioni, oggetti di valore, non essendo garantita la sorveglianza costante del personale addetto.

Art. 9

In coincidenza dello svolgimento delle lezioni curriculari di Scienze Motorie e Sportive, in orario antimeridiano, il personale addetto alla palestra ha l'obbligo di garantire la sistematica chiusura delle porte di accesso agli spogliatoi della palestra medesima per tutta la durata delle attività connesse con lo svolgimento delle lezioni anzidette, essendo lo stesso personale consegnatario delle chiavi di tutti i locali di cui trattasi. Le classi interessate fanno uso degli spogliatoi e dei servizi esclusivamente nelle fasi preliminare e terminale delle attività di Scienze Motorie e Sportive.

Art. 10

Il provvedimento di esonero, temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie e Sportive non compatibili con lo stato fisico degli alunni interessati, è disposto dal Dirigente Scolastico. I richiedenti devono presentare istanza in carta semplice, sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, se minori. La documentazione dimostrativa, eventualmente, allegata non esclude la facoltà del Dirigente Scolastico di disporre gli accertamenti sanitari.

Art. 11

Durante l'intervallo delle lezioni antimeridiane – fissato per non più di 15 (quindici) minuti – gli studenti sono invitati a non trascurare il rispetto dell'ambiente, mentre i Docenti, in coincidenza di servizio, sono impegnati a vigilare affinché non si producano condizioni contrastanti con l'interesse generale della Comunità scolastica, sotto il profilo educativo ed igienico. A conclusione dell'intervallo, tutti gli alunni tempestivamente e senza indugio devono raggiungere le rispettive aule, affinché venga ripresa, regolarmente, l'attività didattica.

Art. 12

Gli studenti dovranno fare uso degli appositi contenitori di rifiuti all'interno delle aule e negli spazi adiacenti ai distributori automatici di bevande e di altri prodotti. La constatazione di ripetute inosservanze al riguardo comporterà l'immediata sospensione del servizio di ristoro all'interno dei locali scolastici.

Art. 13

Di eventuali danni arrecati al patrimonio comune (strutture e arredamento) in dipendenza di comportamenti indisciplinati, viene fatto addebito ai responsabili individualmente o collettivamente, vale a dire ai singoli alunni o alla scolaresca interessata, con relativo obbligo di risarcimento dei danni provocati. Pertanto, i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare un'accurata constatazione giornaliera dello stato delle aule e dell'integrità dell'arredamento ivi compreso, subito dopo il termine delle lezioni.

Art. 14

Sia agli studenti che al personale in servizio, si richiama l'osservanza del divieto di fumare all'interno dei pubblici locali e nelle aree all'aperto, di pertinenza dell'istituzione scolastica, ai sensi della vigente normativa, ma soprattutto alla luce di considerazioni di carattere educativo che, al riguardo, non possono essere ignorate dall'Istituzione Scolastica.

Art.15

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto all'interno dei locali di questo Istituto, sia il personale docente che il personale ausiliario nei rispettivi orari di servizio. Sono incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alle autorità competenti ad applicare la sanzione stabilita dalla legge, i docenti, all'uopo, individuati.

Art. 16

La duplicazione di copie indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scolastiche, nell'ambito della programmazione curriculare ed extracurriculare, viene effettuata, gratuitamente, a cura di questa Istituzione Scolastica.

Art. 17

Il servizio biblioteca si effettua per l'intera durata dell'anno scolastico, eccettuata una temporanea interruzione durante il periodo estivo. Tutta l'utenza scolastica, interessata, può accedere al servizio della biblioteca durante le ore di apertura della stessa in conformità della tabella oraria notificata all'albo annualmente. Gli studenti, in particolare, possono accedere in orari compatibili con i tempi dell'attività didattica. La durata del prestito delle opere disponibili non può superare, ordinariamente, il termine massimo di 15 giorni. Per ogni operazione, connessa con il funzionamento del servizio (consultazione prestito), gli addetti, responsabili, sono tenuti ad effettuare le relative registrazioni, negli appositi registri, debitamente timbrati e vistati dal Dirigente Scolastico, e alla custodia degli stessi.

Art. 18

Per problemi di qualsiasi tipo e per richieste di carattere personale, gli studenti possono conferire con il Dirigente Scolastico, con un suo Collaboratore e con i responsabili di sede durante l'intervallo o dopo il termine delle lezioni, a meno che non insorgano motivi di carattere urgente eccezionale che inducano gli insegnanti a consentire, previa opportuna valutazione, che gli stessi studenti interessati si allontanino, temporaneamente, dalla classe, nel corso delle lezioni, per essere ricevuti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un suo collaboratore o dai responsabili di sede. In ogni caso, il temporaneo allontanamento degli alunni dalle rispettive classi di appartenenza deve essere tempestivamente annotato sul registro di classe.

Art. 19

Gli studenti possono presentare richieste personali presso l'Ufficio di segreteria (rilascio di certificati o di altri documenti) solo durante l'intervallo o in tempi, comunque, non coincidenti con le ore di lezione. Le richieste correlate ad esigenze didattiche e di servizio da parte del personale docente ed A.T.A. saranno evase previo il visto del Dirigente Scolastico.

Art. 20

I motocicli dovranno essere posteggiati negli spazi all'uopo destinati. Si fa presente, in proposito, che questa Istituzione Scolastica non può farsi carico di garantire la custodia degli stessi.

Art. 21

E' fatto divieto a tutto il personale in servizio ed agli studenti di parcheggiare autoveicoli negli spazi esterni di pertinenza di questa Istituzione Scolastica, fatta eccezione per quelli appositamente delimitati ed adibiti allo specifico uso. A maggior ragione, è fatto divieto in prossimità degli ingressi principali e/o secondari, al fine di non impedire l'eventuale accesso di automezzi di pubblico servizio e soccorso, in caso di necessità o improvviso esodo.

Art. 22

Funzionamento Laboratori

(Chimica – Fisica – Informatica – Linguistico)

- A. Tutti i compiti ordinatamente correlati alla tenuta dei laboratori ed alla manutenzione delle apparecchiature, in essi contenute, spettano agli Assistenti Tecnici.

- B. Sono consegnatari delle chiavi dei laboratori il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, gli Assistenti Tecnici e i Docenti sub consegnatari, annualmente, individuati, che rispondono del buon funzionamento e della consistenza delle apparecchiature loro consegnate.
- C. L'accesso ai laboratori, da parte degli studenti, è consentito esclusivamente quando sia presente il personale qualificato alla assistenza, negli orari, previamente, stabiliti per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle varie attività didattiche programmate.
- D. L'accesso al contenuto degli armadi è consentito ai Docenti, agli Assistenti tecnici, agli studenti se espressamente autorizzati. Effettuando il prelevamento di quanto necessario, gli armadi vanno richiusi a chiave. Depositario di quanto delle chiavi è, in ogni caso, il Docente sub consegnatario e/o l'Assistente Tecnico.
- E. Durante lo svolgimento delle esercitazioni, gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le direttive impartite dagli insegnanti. Qualora riscontrassero anomalie nel funzionamento delle apparecchiature, sono tenuti ad avvertire, immediatamente, il Docente presente o l'Assistente Tecnico.
- F. Al termine di ogni lezione/esercitazione, i Docenti e gli Assistenti tecnici controllano l'integrità della postazione, delle apparecchiature, nonché del materiale assegnato e ritirato, prima che all'interno dei laboratori acceda il personale incaricato delle pulizie.
- G. Ogni laboratorio deve essere mantenuto, sempre, pulito e in ordine. Ogni gruppo di studenti è responsabile, in solido, del posto di lavoro ad esso assegnato.
- H. E' vietato asportare componenti, programmi, manuali di qualsiasi genere in dotazione ai laboratori, ovvero trasferire all'esterno dell'edificio scolastico le apparecchiature collocate nelle rispettive sedi idonee, senza preventiva autorizzazione del primo consegnatario responsabile.

L'accesso ai laboratori non è consentito agli estranei alla Istituzione Scolastica, salvo esplicito permesso concesso dal Dirigente Scolastico.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(ex D.P.R. 24 GIUGNO 1998, MODIFICATO DAL D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N.235)
(REVISIONATO DAL C.I., GIUSTA DELIBERAZIONE DI CUI AL VERBALE N.1 DEL 30.10.2017)

ART. 1

(VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA)

1. *La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.*
2. *La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. Lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, con i principi generali dell'ordinamento italiano.*
3. *La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale; persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.*
4. *La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.*

ART. 2

(DIRITTI)

1. *Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L'Istituto persegue la continuità all'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.*
3. *Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle forme che regolano la vita dell'Istituto.*
4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano, con gli studenti, un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione dell'Istituto, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.*
6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono*

organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *L'Istituto si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
 - a. *Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*
 - b. *Offerte formative aggiuntive e/o integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberatamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
 - c. *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
 - d. *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*
 - e. *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
 - f. *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*
9. *L'Istituto garantisce e disciplina, nel rispetto del regolamento e della vigente normativa, l'esercizio del diritto di associazione all'interno dello stesso, del diritto degli studenti, singoli e associati, a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte;*
10. *Favorisce, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.*

Art. 3

(DOVERI)

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

ART. 4

(DISCIPLINA)

1. *Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto; le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso, può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve esser previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*
 - 09/bis** *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*
 - 09/ter.** *Le sanzioni disciplinari, di cui al comma 7 e seguenti, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*
10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro Istituto.*
11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

ART. 4 /bis
PROSPETTO SINOTTICO
DEI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE E DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ENTITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE		MOTIVO PER IL QUALE PUO' ESSERE IRROGATA MANCANZE DISCIPLINARI	SOGGETTO OD ORGANO COMPETENTE AD IRROGARLA
01.	<i>Ammonizione verbale</i>	• Abituali ritardi e/o uscite anticipate • Assenza non giustificate • Mancanze lievi di correttezza formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica • Mancanze lievi nella osservanza delle norme di igiene e sicurezza adottate dall'Istituto • Mancanze lievi nel rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, della strumentazione e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento • Uso di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante le attività didattiche • Trasgressione del divieto di fumo	DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE
02.	<i>Comunicazione alla famiglia</i>		
03.	<i>Ammonizione scritta sul Giornale di Classe</i>		
04.	<i>Allontanamento dalla lezione con comunicazione immediata al dirigente scolastico o a un suo collaboratore o al responsabile di sede ed annotazione sul Giornale di Classe</i>		
05.	<i>Riammissione in classe previo accompagnamento da parte di uno dei genitori per reiterati ritardi e uscite anticipate. Assenze collettive ed arbitrarie.</i>	• Accertata falsificazione della firma dei genitori • Mancanze gravi o reiterate di correttezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica	DIRIGENTE SCOLASTICO
06.	<i>Non partecipazione alle attività extrascolastiche, comprese visite guidate e viaggi di istruzione</i>	• Comportamenti ed atti che offendano la comunità scolastica e impediscano la libera espressione di pensiero, delle scelte individuali e dei valori democratici • Comportamenti che offendano le differenze sociali, religiose, di etnia e di genere • Mancanze gravi o reiterate nella osservanza delle norme di igiene e di sicurezza adottate dall'Istituto • Comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni e della vita scolastica • Mancanze gravi o reiterate nel rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento. • Gravi o reiterate infrazioni disciplinari • Comportamenti ed atti tesi a ledere la dignità e il rispetto della persona umana e delle Istituzioni • Uso reiterato di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante le attività didattiche • Trasgressione reiterata del divieto di fumo	CONSIGLIO DI CLASSE
07.	<i>Perdita del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche</i>		
08.	<i>Risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle attrezzature, ai sussidi ed agli arredi scolastici</i>		
09.	<i>Allontanamento dall'Istituto fino a 15 (quindici) giorni</i>		
10.	<i>Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni</i>	• Ex art., commi 9 e 9/bis del presente Statuto	CONSIGLIO DI ISTITUTO

NORME GENERALI

1. *Le sanzioni possono essere individuati e/o collettive.*
2. *Le sanzioni, di cui ai punti 7 e 9 dell'art.4, possono essere convertite dal Consiglio di classe, in caso di disponibilità di risorse finanziarie e di risorse umane da parte della scuola, preposte ad un servizio di vigilanza, d'intesa con i genitori e gli alunni interessati, come segue:*
 - a. *in un numero di ore, di attività socialmente utili da effettuarsi all'interno delle Istituzione Scolastica (sistemazione e/o catalogazione di libri, riviste, sussidi didattici, piccole manutenzioni, pulizia dei locali della scuola, ecc.);*
 - b. *in una frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale;*
 - c. *in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;*
 - d. *in attività di produzione di elaborati (composizioni scritte e/o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola;*
 - e. *secondo le indicazioni del punto 8 dell'art.4.*
3. *Non sarà rilasciato il certificato di regolare frequenza delle lezioni allo/agli alunni che si sia/siano assentato/i per un numero complessivo di ore di lezione superiore al 50%(cinquanta per cento) di quelle svolte fino al momento della relativa richiesta.*

NORME DI GARANZIA

1. *Nessuna sanzione disciplinare, di cui ai punti 6,7,8,9 e 10 dell'art.4/bis, può essere irrogata senza che lo/la studente/ssa sia stato/a inviato/a ad esporre le proprie ragioni.*
2. *Contro le sanzioni, di cui ai punti 6,7,8,9 e 10 dell'art. 4/bis, è ammesso da parte dello studente/ssa, ricorso all'organo di garanzia.*

ART. 5

(IMPUGNAZIONI)

1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno all'istituto, istituito e disciplinato, del quale fa parte, almeno, un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.*
2. *L'organo di garanzia, di cui al comma 1, decide, su richiesta degli studenti di questa Istituzione Scolastica o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato.*
4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della*

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere, di cui al comma 4, è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo, di cui al comma 3, abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun Ufficio Scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia, di cui al comma 3, resta in carica per due anni.

ART. 5/bis

(PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA')

1. Contestualmente all'iscrizione presso questa Istituzione Scolastica, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il regolamento d'Istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, questa Istituzione Scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione del piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto, della Carta dei Servizi scolastici, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Patto educativo di corresponsabilità.

ART. 6

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di questa Istituzione scolastica sarà possibile prenderne visione all'albo di istituto di ciascuna sede e sul sito web della scuola.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)

(REVISIONATO DAL C.I., GIUSTA DELIBERAZIONE DI CUI AL VERBALE N.1 DEL 30.10.2017)

Premesso che:

1. la scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica;
2. la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona di tutte le sue dimensioni, in cui, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.;
3. la comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di cui è parte:
 - fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni poste in essere nel processo educativo e formativo;

- contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale;
 - persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva;
4. la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale;
 5. la condivisione e il rispetto delle regole che disciplinano la vita della comunità scolastica sono fondamentali per la realizzare la missione che la scuola persegue;

TRA

- **IL GENITORE DELL'ALUNNO/A - L'ALUNNO/A - IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VIENE SOTTOSCRITTO

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

ART. 1

L'I.S.I.S.S. "G. Falcone" di Barrafranca (EN), di seguito chiamato "Istituto", si impegna a:

- *A favorire, in un clima sereno e rispettoso delle regole, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, l'assunzione di comportamenti corretti, l'interiorizzazione dei valori, contrastando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;*
- *A realizzare l'offerta formativa, di cui al P.O.F., annualmente elaborato, le correlate scelte didattico-educative che sottendono al processo di insegnamento/apprendimento, tutelando il diritto degli studenti ad apprendere;*
- *A sottoporre gli studenti ad un congruo numero di verifiche – scritte, orali, grafiche e pratiche, nel rispetto della specificità degli ambiti disciplinari e dei ritmi di apprendimento – condizione indispensabile per supportare adeguatamente il processo di valutazione intermedio e finale, rifuggendo da ogni estemporaneità;*
- *Comunicare alle famiglie, periodicamente, i risultati inerenti al profitto raggiunto, nonché anomalie comportamentali che potessero nuocere alla personale crescita educativa ed alla vita della comunità scolastica;*
- *A garantire, nel rispetto della riservatezza, adeguati momenti di ascolto al fine di concorrere a rimuovere cause di ordine psicologico, sociale, relazionale che impedissero l'armonico sviluppo della persona e/o che potessero determinare situazioni di svantaggio socio-culturale;*

ART. 2

La famiglia si impegna:

- *A instaurare un rapporto costruttivo con tutte le componenti che operano all'interno dell'Istituzione scolastica, all'insegna del rispetto degli specifici ruoli, della libertà di insegnamento dei docenti, che non si identifica con l'anarchia, ma si traduce nella consapevolezza e responsabilità degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, previa ricerca e messa in atto delle opportune metodologie e strategie atte a garantire il diritto all'apprendimento ed al successo scolastico;*
- *A tenersi costantemente informata delle iniziative programmate, ad esercitare l'opportuno controllo sulla regolare frequenza del/della figlio/figlia; a partecipare alle riunioni previste nel piano annuale delle attività e, di volta in volta, portate a conoscenza della stessa, tramite i figli;*

- *A far rispettare l'orario d'ingresso a scuola; a limitare le uscite anticipate; a giustificare puntualmente le assenze; a garantire la presenza ogni qualvolta le assenze registrate sul libretto superano il numero di cinque o multipli dello stesso numero; ad esibire il certificato medico dopo malattie di durata pari o superiore a cinque giorni;*
- *A verificare, periodicamente, che il /la figlio/figlia adempia regolarmente ai propri impegni scolastici e che partecipi attivamente e responsabilmente alle attività programmate, ivi comprese le attività di recupero attivate, qualora ne sia destinatario/a;*
- *A rispondere di eventuali danni provocati dal/dalla figlio/figlia a persone, arredi, materiale didattico, al patrimonio in generale dell'Istituzione scolastica, provvedendo al risarcimento.*

ART. 3

Lo studente/studentessa si impegna:

- *A studiare costantemente; a raggiungere livelli di conoscenze e competenze atti a gratificare l'impegno estrinseco;*
- *A rispettare le persone, le regole che disciplinano la vita della comunità scolastica, le norme di sicurezza dell'Istituto, gli impegni scolastici correlati allo status di studente/studentessa (puntualità, frequenza regolare, partecipazione al dialogo educativo, verifiche);*
- *Ad assumere, in ogni occasione o circostanza, comportamenti corretti; ad usare un linguaggio consono all'ambiente; a non utilizzare in classe o in altri ambienti scolastici telefonini o altri strumenti di ripresa o comunicazione che possano violare la privacy dei compagni di classe o di chi, a qualsiasi titolo, opera all'interno dell'Istituto;*
- *A non rendersi responsabile di atti di "bullismo", che vanno evitati, contrastati e puniti, nella consapevolezza che l'irresponsabilità e la pervicace volontà di ledere l'altrui dignità non devono mai avere il sopravvento;*
- *A collaborare per migliorare e tenere in debita considerazione l'immagine propria, degli operatori scolastici e dell'Istituzione in generale.*

BARRAFRANCA

IL GENITORE DELL'ALUNNO/A

L'ALUNNO/A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

Prof.ssa Maria Stella GUELI



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
GIOVANNI FALCONE



REGIONE SICILIA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO

Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi Commerciali

Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>

e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it

Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795

C.M.: ENIS00200C - C.F.:91003830865

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE NELLA SCUOLA

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

La Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo soprattutto da parte degli studenti; nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. Il divieto di fumo vige anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni presenti in tutte le sedi del nostro Istituto.

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all'autorità competente), in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei **responsabili preposti**:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati, per ogni sede, dal Dirigente Scolastico. Il personale incaricato dal dirigente quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996 e richiamata dall'art.4 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128.
4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo e nel cambio di ogni ora di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
5. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 - SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981 e dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, norme a cui fa richiamo il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di

lattanti o bambini fino a dodici anni. Pertanto, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi **pari a € 55,00**.

2. Gli studenti e tutto il personale della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, così come richiamata dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 n. 128, il trasgressore può provvedere, **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, al pagamento della sanzione nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, pari a **55 € o 110 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.

2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a) - **in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto d'Istruzione superiore “G. Falcone” – Barrafranca - Verbale N. ____ del ____);

b) - direttamente **presso la Tesoreria Provinciale** competente per territorio;

c) - **presso gli Uffici Postali** tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'“autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola.

Art. 8 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

I docenti coordinatori di classe sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.